



## Locazione senza conducente e trazionismo di rimorchi e semirimorchi – Differenza – Risposta del Viceministro Rixi ad un'interrogazione parlamentare

### **FAI INFORMA 158/2024 – NORME AUTOTRASPORTO**

A conferma di quanto più volte indicato dalla scrivente, che l'istituto del noleggio dei veicoli senza conducente è una **fattispecie completamente diversa dal "trazionismo"**, giova ora riportare la risposta fornita ieri (30/7) dal Viceministro dei Trasporti on. Rixi all'interrogazione parlamentare presentata alla Camera dall'on. Gaetana Russo.

Dopo aver premesso che il trazionismo è una prassi consolidata compatibile con la normativa comunitaria (sebbene priva di una disciplina specifica), il Viceministro evidenzia che lo stesso **differisce** dal contratto di locazione in quanto *"nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato."*

*Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall'art. 24 (del D.L. 69/2023, che recepisce la direttiva UE738/2022 sulla locazione senza conducente)".*

Di conseguenza al trazionismo **non si applicano tutti gli obblighi** previsti dalla normativa sulla locazione senza conducente, tra cui la redazione di un contratto di noleggio da portare a bordo al mezzo, la dimostrazione del rapporto che lega il conducente con l'impresa titolare del veicolo rimorchiato ed in ultimo l'iscrizione del contratto nel REN-Noleggi.